



DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



In vista del Contratto collettivo nazionale quadro 2025-2027: Punti di ancoraggio per la collocazione dei dirigenti scolastici nell'Area delle funzioni centrali

Francesco G. Nuzzaci

Una dirigenza *pleno iure*

Alla buona il Legislatore si è risolto nel rompere gli indugi, dopo l'ultimo diversivo della *Dichiarazione congiunta n. 5* del CCNL dell'area Istruzione e Ricerca, stipulato l'8 luglio 2019; in cui le parti – l'ARAN per conto dell'Amministrazione e tutte le sigle sindacali rappresentative, meno DIRIGENTISCUOLA – avevano concordato che, per l'ennesima volta, la valutazione della dirigenza scolastica sarebbe stata "*oggetto di uno specifico approfondimento*", ma poi restando ancora inerti per – ulteriori – cinque anni! E con l'articolo 13, comma 1 del D.L. 71/2014, convertito dalla legge 106/2014, ha definito il *Sistema di valutazione dei risultati* (e dei comportamenti organizzativi) *dei dirigenti scolastici*, che il decreto interdipartimentale attuativo, n. 616 del 26 marzo 2015, ha modellato – a rime obbligate – sulla falsariga di quello figurante per la valutazione della dirigenza tecnica e amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito, con decorrenza dall'anno scolastico in corso. Sicché non dovrebbero sussistere più ostacoli normativi per approdare ad una dirigenza *normale*, ponendosi fine a un'estenuante rincorsa iniziata trent'anni or sono e ancor prima del contratto d'ingresso dei già capi d'istituto nell'area della dirigenza o – per essere precisi – di una dirigenza condannata dal proprio vizio d'origine riassunto nella sua, supposta, sublime *specificità*: prosaicamente, una *simil-dirigenza* o *mezza dirigenza*, spendibile solo nel suo giardino domestico, una sorta di cordone sanitario per non infettare le altre – tutte le altre – dirigenze vere.

2. Un po' di storia: risalente e recente

Sede operativa: Via Arenula n. 16 – 00186 - ROMA
Sede Legale e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 – Cell.: 349 2503243 - C.F. 94086870717
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org -
Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Il suo vizio d'origine è di essere stata *prenotata* da una preistorica fonte negoziale, qual era l'articolo 32 del CCNL del 03.04.1995, che – ancor prima di essere istituita – aveva coniato la “*distinta area della **specificità** dirigenza scolastica **nell’ambito del comparto scuola**, non assimilabile alla dirigenza regolata dal decreto legislativo 29/93”*: nonostante quivi fossero stati già, pacificamente, inglobati – in virtù dell'articolo 5 del D.L. 537/1989, convertito con modificazioni dalla legge 417/1989 – i *non meno specifici*, perché anch'essi provenienti dalla docenza, ispettori tecnici periferici, ora *dirigenti tecnici* e dunque contrattualmente disciplinati nella comune Area I della dirigenza statale (adesso Area delle Funzioni Centrali), con i relativi pieni benefici di stato giuridico ed economico.

Successivamente, il comma 16 dell'articolo 21 della legge delega 59/1997, nell'introdurre nell'ordinamento la qualifica dirigenziale per presidi, direttori didattici e figure affini, riprendeva la predetta *specificità* affidando il compito di precisarla ad un successivo decreto legislativo, il poi emanato D. Lgs. 59/98, confluito nell'articolo 25 del D. Lgs. 165/01 e, per le modalità di reclutamento, nell'articolo 29.

È stata una scelta, quella del Legislatore, squisitamente *politica*, di cedimento ai sindacati generalisti, che mal sopportavano – per meri interessi di bottega – l'uscita dal comparto scuola dei già presidi e direttori didattici dopo aver perso gli ispettori tecnici, felicemente transitati nella dirigenza ministeriale dell'allora Area 1, per acquisire la piena equiparazione retributiva con i colleghi dirigenti amministrativi; così rompendo ingiustificatamente l'armonia di sistema che rimette al Contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) la definizione e la composizione delle aree dirigenziali, comprese possibili sezioni al loro interno.

Armonia ora ripristinata, con l'articolo 40, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i

3. Per una logica *di sistema*: l'inquadramento contrattuale nella comune area delle Funzioni centrali

Non può essere revocato in dubbio che i dirigenti delle istituzioni scolastiche – ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 – sono dirigenti di



DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



un'amministrazione statale, come lo è il MIM e infatti incardinati nel rispettivo organico, ancorché la sua gestione sia distribuita e assegnata – per ragioni di funzionalità (c.d. dipendenza funzionale) agli Uffici scolastici regionali quali articolazioni periferiche ministeriali (articolo 2, comma 3 del DPCM n. 208 del 27.10.2023, Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito).

Ne riviene che, dopo essere faticosamente usciti dalla *riserva indiana* della defunta *specifica* Area V ma per essere confinati e parimenti emarginati in un'altrrettanta *specifica* Sezione della compattata Area dell'istruzione e ricerca, con l'imminente rinnovo del CCNQ per il triennio 2025/2027 i dirigenti – *statali e ministeriali* – delle istituzioni scolastiche dovranno realizzare il naturale e definitivo approdo nell'Area delle Funzioni centrali, per collocarsi nella dirigenza dei ministeri ovvero del MIM comune *datore di lavoro*, accanto ai suoi dirigenti amministrativi di seconda fascia e ai suoi dirigenti tecnici, con il conseguente completamento del trattamento economico e – non meno, se non più – la conseguente omogeneità dello *status* giuridico atto a rendere agibile, e alla pari, la **mobilità professionale piena** entro le coordinate dell'articolo 19 del D. Lgs. 165/2001: non tra i pregressi e abrogati settori formativi, ma nell'ambito della propria amministrazione ministeriale nonché tra le pubbliche amministrazioni dello Stato, come avviene per i dirigenti *non aggettivati* e per gli stessi dirigenti tecnici, ancorché questi ultimi siano *stricto iure* solo attributari di *posizioni dirigenziali* in quanto non esercitanti autonomi poteri di gestione di risorse umane, finanziarie e strumentali per la loro ottimale combinazione preordinata al conseguimento dello scopo-programma-progetto predefinito dal committente politico (paradigma: art. 16, D. Lgs. 165/01, per i capidipartimento e i direttori generali) o assegnato dal dirigente di vertice (successivo art. 17) ai dirigenti amministrativi e tecnici non preposti alla conduzione di uffici dirigenziali generali, ovvero direttamente prescritto da fonte normativa – da più fonti normative – e con possibilità di ulteriori obiettivi specifici nel provvedimento d'incarico (per i dirigenti preposti alla conduzione di istituzioni scolastiche funzionalmente autonome, come compendiate dall'articolo 1, comma 2, D.P.R. 275/99, integrabile con quei contenuti della funzione riassunti nella norma speciale integrativa, quale tecnicamente è l'articolo 25 del D. Lgs., cit., con esclusiva

Sede operativa: Via Arenula n. 16 – 00186 - ROMA
Sede Legale e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 – Cell.: 349 2503243 - C.F. 94086870717
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org -
Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



responsabilità di risultato; laddove vanno a comporsi le dimensioni del *management* e della *leadership*: dell'autorità derivante dalla norma, o dal potere legittimo, e dell'autorevolezza che promana dalla riconosciuta competenza professionale, ovvero dalla capacità di orientare verso la *mission* istituzionale, riuscendo a motivare e a coinvolgere, cognitivamente ed emotivamente, le persone appagandone i bisogni di autostima e senso di appartenenza nella condivisione del precipuo compito di formare-educare-istruire, onde sia realizzato il *successo formativo di tutti e di ciascuno*.

La dirigenza è dunque strutturalmente e finalisticamente unica, inclusa quella agita nelle istituzioni scolastiche-*pubbliche amministrazioni* (ex art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001). Ciò è a dire che non è una figura eccessivamente specializzata, quanto e piuttosto – va ribadito – una figura generalista o organizzatoria, essendo semmai *specifico* – ma potrebbe dirsi per definizione – ogni inerente unità o *struttura organizzativa* (D. Lgs. 150/2009), nel senso che possiede una propria, più o meno marcata, peculiarità, alla quale necessariamente deve conformarsi lo svolgimento della funzione.

Né sono richiesti per la mobilità in discorso particolari titoli di studio, evidentemente – fatta salva l'eccezione per le cosiddette dirigenze professionali (come la dirigenza medica e veterinaria: integralmente regolate, queste sì, dallo *specifico* decreto legislativo n. 502/1992) – perché ritenuta bastevole l'ordinaria omogenea modalità di reclutamento, consistente in un concorso per esami e titoli la cui base comune richiede l'accertamento di competenze giuridico-economico-manageriali.

E difatti dirigenti generali, dirigenti amministrativi – e anche dirigenti tecnici – laureati in Lettere, in Matematica, in Ingegneria e non solo in Giurisprudenza transitano da un'Amministrazione all'altra una volta che, partecipato all'interpello, vengano ritenuti idonei al richiesto *“incarico di funzione dirigenziale, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze*

Sede operativa: Via Arenula n. 16 – 00186 - ROMA
Sede Legale e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 – Cell.: 349 2503243 - C.F. 94086870717
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org -
Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>



DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico" (art. 19, comma 1, D. Lgs. 165/2001, cit.).

D'altronde la vigente collocazione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche nella stessa Area contrattuale dei dirigenti delle università e dei dirigenti degli enti di ricerca è davvero anomala: perché gli uni svolgono compiti squisitamente ed esclusivamente amministrativi, del tutto estranei all'organizzazione della didattica; gli altri esplicano la funzione operando in ambiti circoscritti che richiedono, e impegnano, competenze squisitamente di tipo tecnico-professionale a far decisamente premio su quelle, peraltro eventuali, di tipo gestionale.

Sede operativa: Via Arenula n. 16 – 00186 - ROMA

Sede Legale e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 – Cell.: 349 2503243 - C.F. 94086870717

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org -

Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>